COPIA

COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA
C.A.P.82010- PROVINCIA DI BENEVENTO
TEL.(0824) 49171 –FAX-337919

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del 12-08-2010

OGGETTO: Protocollo di legalità in materia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei pubblici appalti e nel settore della evidenza pubblica.

L'anno duemiladieci il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 18:00, nell'ufficio del Sindaco si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig. Ing. ANGELO CIAMPI, nella qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti assessori:

	Presente/Assente
1. CIAMPI ANGELO	Presente
2. SPAGNUOLO RAFFAELE	Presente
3. PALERMO ANTONIO	Presente
4. MOLINARO ANNA	Presente
5. COLLINA GIOVANNI	Assente

Il Presidente , riconosciuto legale il numero degli Assessori intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che sulla presente proposta, di cui alla adottata deliberazione, hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 i seguenti Responsabili:

Di regolarità contabile

Di regolarità tecnica

OGGETTO: ***Protocollo di legalità in materia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei pubblici appalti e nel settore della evidenza pubblica.***

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura di Benevento ed il Comune di Benevento in data 14/11/2008;

VISTO che, con prot. n. 2980 del 27.07.2010, la prefettura di Benevento ha invitato gli Enti che non l'hanno ancora sottoscritto, a valutare l'opportunità di sottoscriverlo;

RAVVISATA, quindi, l'opportunità di aderire al suddetto protocollo di legalità, trasmesso dalla Prefettura di Benevento con nota n. 22360 del 22/07/2009;

CONSIDERATO che la presente non necessita di alcun parere rivestendo l'atto carattere di discrezionalità politica;

D E L I B E R A

1. di aderire al protocollo di legalità, sottoscritto tra il Comune di Benevento e la locale Prefettura in data 14.11.2008, volto a mettere in campo adeguate misure utili a contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, servizi e forniture, nonché nelle attività concessorie per l'edilizia privata a carattere speculativo, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Benevento per opportuna conoscenza, nonché ai Responsabili delle Aree UTC (nei due settori), Amm.va – Dem. e Finanziaria per quanto di rispettiva competenza;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000, con separata e successiva votazione unanime;

IL SINDACO
f.to (Ing. ANGELO CIAMPI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa RITA FORMATO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione di Giunta Comunale è stata affissa a questo Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, fino al 07-09-2010 ai sensi dell'art. 124 – I comma del D.Leg.vo n.267/2000.

San Martino Sannita, lì 23-08-2010

IL MESSO COM/LE
(Sig. Biagio Voli)

Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati comunicati ai consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del D.Leg.vo n.267/2000.

Il Resp. procedimento Servizi Demografici
(Sig. Biagio Voli)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione:
- è divenuta esecutiva in data 23-08-2010 :
  - ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – 26° giorno dall'inizio della pubblicazione (art.134 – 3° comma del D.Leg.vo n.267/2000);
  - ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma del D.Leg.vo 267/2000).

San Martino Sannita lì 23-08-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa RITA FORMATO)

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa all'Ufficio _____ per i provvedimenti di rispettiva competenza.
Per copia conforme all'originale
San Martino Sannita,

L'Istruttore Servizi Demografici
(Sig. Biagio Voli)

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ TRA PREFETTURA DI BENEVENTO E COMUNE DI BENEVENTO

PREMESSO che:

- il territorio provinciale presenta una particolare contiguità geografica con la provincia di Caserta, caratterizzata dalla presenza di pericolosi gruppi camorristici interessati ad investimenti economici correlati ai settori dell'edilizia e dei lavori pubblici;
- è stato comprovato da accertamenti investigativi e giudiziari lo stretto collegamento esistente tra gruppi criminali casalesi e organizzazioni criminali locali;
- in questa provincia si sono verificati negli ultimi tempi episodi di danneggiamento nei confronti di attività imprenditoriali che, sia pure in assenza di specifiche denunce da parte dei titolari delle predette attività, possono essere verosimilmente ricondotte ad attività estorsive;

ATTESO che:

- da amministratori di enti locali e da rappresentanti della società civile viene manifestata preoccupazione per una preponderante presenza di ditte cantieristiche provenienti da territori limitrofi interessate alla realizzazione di opere e forniture nel campo dell'edilizia;
- a seguito di controlli delle forze di polizia presso attività cantieristiche locali volte alla realizzazione di opere pubbliche è stata acclarata la sussistenza di subappalti non autorizzati, e ciò in violazione del D.L. 629/82, perdippiù eseguiti da ditte che presentano contiguità con elementi controindicati;
- la Prefettura di Benevento ha già sottoscritto nel 2005 con la locale Provincia un protocollo di legalità volto a garantire un'efficace politica di prevenzione antimafia nel settore degli appalti, prevedendo la estensione delle informazioni antimafia di cui all'art.10 DPR 252/98 agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- in data 20.6 .08 il Comando Provinciale dell'Arma CC e l'ANCE di Benevento, nella considerazione che "la diffusione del fenomeno estorsivo che colpisce in maniera significativa anche i cantieri edili richiede il rafforzamento di tutte le iniziative a sostegno delle imprese di costruzione per una cultura della legalità e per la tutela del libero esercizio delle attività imprenditoriali del settore", hanno sottoscritto un Protocollo finalizzato alla tempestiva informazione sull'apertura dei cantieri al fine di facilitare l'attività di prevenzione e di controllo del fenomeno estorsivo, prevedendo in prossimità dell'avvio dei lavori di cantierizzazione l'acquisizione da parte delle ditte interessate di una scheda informativa contenente utili elementi conoscitivi riferibili all'appalto pubblico o commesso da privati;

PRESO ATTO che con deliberazione n.108 del 8.7.08 la Giunta comunale di Benevento, nel presupposto che "il programma triennale delle OO.PP. prevede la realizzazione di un consistente numero di lavori pubblici, alcuni dei quali di particolare importanza", ritenendo doversi assicurare legalità e trasparenza sia nel settore dei lavori pubblici, sia in quello delle forniture, nonché la verifica della sicurezza e regolarità dei cantieri di lavoro, allo scopo di prevenire e contrastare eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, ha condiviso la proposta sindacale di sottoscrivere con la Prefettura un Protocollo di legalità "finalizzato ad assicurare e garantire una rapida e corretta esecuzione degli appalti, dei lavori pubblici, nonché delle forniture e dei servizi che il Comune andrà realizzare";

ATTESO che una corretta ed efficace politica di sicurezza del territorio deve ricomprendere anche l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il libero svolgersi delle iniziative economiche, onde scongiurare che eventuali infiltrazioni mafiose possano negativamente condizionare l'intrapresa e costituire remora ad una sano sviluppo economico del territorio;

ATTESO parimenti che è intendimento di questa Prefettura, nel quadro della particolare attenzione riservata ai temi della sicurezza, assumere in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati le iniziative necessarie al fine di garantire un controllo di legalità sugli investimenti pubblici, nell'ottica complessiva di una intensificazione dei controlli mirati a prevenire o reprimere ogni possibile tentativo di infiltrazioni della malavita organizzata nell'imprenditoria, mercato del lavoro, nella fase di aggiudicazione ed esecuzione di pubblici appalti e nell'acquisizione di risorse pubbliche;

CONSIDERATO che:

- con decreto del Prefetto di Benevento è stato costituito un "Gruppo Interforze", ai sensi del D.M. del 23.12.1992, per lo svolgimento di verifiche e accertamenti sulle attività delle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affidatarie di servizi, per acquisire gli elementi informativi utili per l'esercizio dei poteri già attribuiti all'Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa;
- il citato Gruppo, del quale fanno parte i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, ha il compito di svolgere accertamenti sulle imprese aggiudicatarie di appalti, subappalti o affidatarie di subcontratti in genere, per acquisire gli elementi informativi utili ad individuarne gli effettivi titolari e verificare la sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;

PRESO ATTO:

- che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel quadro delle competenze proprie volte a garantire l'osservanza dei principi generali della legge in materia di lavori pubblici , ha emanato nel tempo atti di indirizzo e di orientamento nei riguardi delle amministrazioni aggiudicatrici, sviluppando del pari sul territorio nazionale un'attività di riconoscimento e di classificazione in costante aggiornamento di vari fenomeni di devianza degli appalti pubblici, rese disponibili alle stazioni appaltanti al fine di prevenire o limitare comportamenti dannosi;
- che l'Autorità, dopo aver accertato la diffusa emersione di vari fenomeni collusivi tra i concorrenti alle gare di appalti pubblici - e in particolare di quello relativo ai collegamenti illeciti tra imprese - durante la fase che precede l'aggiudicazione, ha prospettato l'adozione nei bandi di gara di "clausole di autotutela" ;

CONSIDERATO, quindi:

- che la possibilità di inserire le c.d. clausole di autotutela nei bandi di gara, finalizzate a prevenire o limitare i suddetti fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di concorrenza "sostanziale" e trasparenza, oltre a trovare riscontro nella giurisprudenza amministrativa (sentenza del C.d.S. n. 5903 del 3 novembre 2000) che ha stabilito " in materia di contratti della pubblica amministrazione il potere di non aggiudicazione, può ben trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse, nonché nella legittimità, per le amministrazioni appaltanti di annullare una gara in presenza di significativi indici sostanziali di collegamento rilevabili dall'andamento delle offerte" (C. G .R. S. - decisione 409/01 Reg. Ord. del 6.5.2004);

- che è già stata positivamente sperimentata la stipula di Protocolli di Legalità da parte di questa come anche di altre Prefetture, volti a rafforzare il sistema attuale delle cautele antimafia, prevedendo sia l'estensione delle informazioni del Prefetto ex art.10 DPR 252/98 agli appalti di lavori sotto soglia che la rigorosa valutazione ai fini interdittivi da parte delle stazioni appaltanti degli elementi comunque negativi acquisiti dal Prefetto ai sensi dell'art. 1-septies della L. 12 ottobre 1982, n.726;
- che per consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto nella materia de qua le determinazioni prefettizie in materia di lotta alla mafia mirano alla prevenzione di infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico imprenditoriale (vedasi Consiglio di Stato, sez. VI, 11 settembre 2001, n. 4724) , e che le informative del prefetto ex art. 10 del DPR n. 252/98 costituiscono applicazione di una normativa che mira in via preventiva a cercare di impedire l'infiltrazione mafiosa nel tessuto imprenditoriale, quale difesa avanzata dell'Ordinamento rispetto a pericolosi fenomeni di criminalità organizzata (vedasi sentenza TAR Palermo n. 2689/04 del 3.11.04);
- che lo stesso Consiglio di Stato ha affermato che "La disciplina delle certificazioni antimafia e delle preclusioni a contrarre con la p.a. segue quella sulle misure di prevenzione, sia perché l'applicazione di queste ultime o di un provvedimento provvisorio adottato nel relativo procedimento giurisdizionale importano il divieto di contrarre con la p.a., sia perché le misure di prevenzione patrimoniale antimafia (sequestro e confisca) partecipano della medesima "ratio" dei suindicati divieti di contrattazione, intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici. Il divieto di contrarre costituisce una misura cautelare di tipo spiccatamente preventivo, che mira a contrastare l'azione del crimine organizzato colpendo gli interessi economici delle associazioni mafiose, anche a prescindere dal concreto accertamento in sede penale di uno o più reati che vi siano direttamente connessi" ;
- che "le informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, sebbene debbano pur sempre fondarsi su elementi di fatto che denotino il pericolo di collegamenti tra la società o l'impresa e la criminalità organizzata, non presuppongono per quei fatti l'accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente - per contro - che tali fatti abbiano carattere sintomatico ed indizianti del pericolo in senso oggettivo, al di là dell'individuazione di responsabilità penali. Quantunque le informazioni tese ad accertare l'inesistenza di cause impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero ad escludere l'esistenza di elementi che inducano a ritenere la sussistenza di infiltrazioni mafiose debbano sicuramente riguardare gli amministratori della società di capitali, esse devono essere condotte anche nei confronti di qualsiasi altra persona che possa condizionare le scelte e gli indirizzi della società stessa";
- che per costante giurisprudenza, non occorre né la prova di fatti di reato, né la prova della effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa e nemmeno la prova dell'effettivo condizionamento delle scelte dell'impresa stessa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, essendo sufficiente il "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato;

S I S T I P U L A

tra la Prefettura di Benevento ed il Comune di Benevento il seguente accordo

ART. 1

Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautela dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.P.R. 03.06.1998, n.. 252, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

ART. 2

Il Comune si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a 250.000,00 euro le seguenti clausole:

"La stazione appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 252/98, preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nei confronti della ditta aggiudicataria e delle altre due che successivamente seguono nella graduatoria, nonché preventivamente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub- contratti assimilati e cessioni, indipendentemente dal loro importo. La stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili (trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto terra, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto ai sensi dell'art.118, comma 11, D.Lvo 163/06, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere). Qualora a carico dei soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e forniture.

- La stazione appaltante si riserva, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, la facoltà di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e subcontratti in genere. Si tratta delle c.d. informazioni atipiche che consentono all'Amministrazione appaltante di negare l'approvazione sulla base di ragioni d'interesse pubblico (Autorità di Vigilanza, determinazione n. 13 del 2003).

ART. 3

Il Comune si impegna ad inserire nei bandi per l'affidamento di appalti di servizi e di forniture di importo superiore alla soglia Comunitaria, interessanti questa provincia le seguenti clausole:

"La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all'aggiudicazione definitiva dell'appalto le informazioni antimafia ai sensi del D.lgs. 252/98. Si riserva parimenti di richiedere le predette informazioni preventivamente all'autorizzazione dei relativi sub appalti, sub-contratti assimilati e cessioni. La stazione appaltante si riserva, altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle ditte cui debbono essere conferiti cottimi, noli e forniture ritenuti sensibili, indipendentemente dal loro importo. Qualora a carico dei soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-appalto, cessione, cottimo, nolo e fornitura";

- La stazione appaltante si riserva, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, la facoltà di non aggiudicare definitivamente la gara alle ditte per le quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82, convertito con modificazioni dalla legge 726/82, come anche di negare l'autorizzazione al sub appalto, cottimi e subcontratti in genere.

ART. 4

Il Comune si impegna a richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'art. 10 DPR 252/98 nei confronti delle imprese e/o dei soggetti che fanno istanza di ammissione a finanziamenti e/o contributi finalizzati a realizzazioni di carattere imprenditoriale e, qualora risultassero a carico delle ditte richiedenti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, a procede alla esclusione delle stesse.
Il Comune è tenuto a dare comunicazione dell'attuazione di detta procedura di controllo preventivo nei bandi per l'ammissione ai finanziamenti, contributi ed agevolazioni succitati, con riserva di non ammissione in presenza di informazioni interdittive ex art.10 DPR 252/92 ovvero atipiche ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629/82 ed utili ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge.

ART.5

Qualora successivamente alla scadenza del termine di cui all'art.11 del DPR 252/1998 siano acquisite informazioni negative, la stazione appaltante recede dal contratto di appalto o da altro rapporto contrattuale nel frattempo intercorso, ovvero revoca l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura.
A tal fine il Comune si impegna a emanare direttive affinché nei bandi di gara e negli atti negoziali vengano inserite le seguenti clausole:
1 oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art.11, comma 3, del DPR 3.6.98 n. 252", riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione nella ipotesi dell'acquisizione di un'informazione atipica ai sensi dell'art.1 septies L.726/82;
nelle more del rilascio dell'informazione prefettizia sarà richiesto comunque il certificato camerale con la dicitura antimafia, ai sensi dell'art. 9 del DPR 252/98;

- in tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia, verrà comunque richiesta l'esibizione del certificato camerale di cui sopra anche per le fattispecie di importo inferiore alla soglia prevista dall'art.1, comma 2, lett.e) del DPR 252/98;

ART. 6

Il "Gruppo Interforze", costituito presso la Prefettura, procede ad effettuare gli accertamenti ritenuti necessari sulle ditte e/o imprese interessate, anche sotto il profilo della violazione del divieto dell'intestazione fiduciaria, garantendo un efficace scambio informativo in ordine ad elementi oggettivamente ostensibili, utili per il rilascio delle informazioni antimafia ovvero delle notizie ex arti 1 septies della L. 12 ottobre 1982, n.726, di cui dovrà dare tempestiva comunicazione al Prefetto.

ART. 7

Il Comune si impegna a diramare opportune direttive agli uffici dipendenti, affinché sia prestata la massima attenzione in fase di gara alla eventuale presenza di elementi che possano far ritenere sussistenti possibili cointeressenze tra i partecipanti alle gare, partecipazioni incrociate e/o collusioni tendenti ad inquinare e turbare lo svolgimento delle gare medesime.
Il Comune si impegna, altresì, affinché i bandi di gara ed i capitolati speciali di appalto prevedano espressamente le seguenti ulteriori clausole di autotutela, allo scopo di contrastare l'accertato fenomeno dei tentativi di turbativa d'asta:
Clausola n.1
"Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare";
Clausola n. 2
"Il/la sottoscritto/a offerente – partecipante dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza". "Si prende atto che qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza". Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art.34 co 2 del D.Lvo n. 163/06, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti,
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale,
- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti,
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara;

Clausola n. 3
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati." (Autorità di Vigilanza - determinazione n.14/03 del 15 ottobre 2003;
Clausola n. 4
"Fermo restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l'ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, la stazione appaltante valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando con l'ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, l'effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente .
Pertanto, atteso che ai sensi dell'art.38 del codice unico degli appalti è fatto obbligo ai concorrenti di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna o di applicazione della pena riportate (anche in altri Stati dell'Unione Europea), ivi comprese le sentenze di patteggiamento ed i decreti penali di condanna, la stazione appaltante considererà determinante, ai fini dell'individuazione della loro incidenza sulla moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della giurisprudenza consolidatasi nella materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, stante l'operatività esclusivamente ope judicis degli istituti della riabilitazione e dell'estinzione del reato (C.d.S., sez IV,19.10.07). L'Amministrazione terrà in debito conto anche l'eventuale condanna per la quale sussiste il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca all'Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull'affidabilità dell'impresa, nonostante l'eventuale estinzione del reato. Avuto riguardo alla cause di esclusione automatica di cui alla lett. C dell'art.38 D.L.vo 163/06, il Comune farà riferimento attento alle nozioni contenute nel par. 1 dell'art. 45 della direttiva 2004/18/CE (disposizione che a sua volta richiama precedenti atti comunitari);
Clausola n. 5

Il Comune valuterà con la massima attenzione, ai fini della esclusione dalla gara ai sensi dell'art.38 lett. e) D.L.vo n. 163/06, la gravità delle infrazioni commesse e debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, riservandosi comunque di escludere quelle imprese nei cui confronti dovesse risultare anche da accertamenti amministrativi l' oggettiva assenza delle più importanti misure di sicurezza e l'assunzione in nero di lavoratori italiani e/o stranieri. Il Comune si riserva di procedere alla rescissione del contratto od a revocare le autorizzazioni rilasciate ai subcontratti di varia natura nella ipotesi che nella fase di secuzione dei lavori, del servizio o della fornitura vengano accertate anche a seguito delle verifiche ispettive la grave violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed impiego di maestranze in nero;

ART. 8

Il Comune inserirà nei relativi bandi che "Le imprese aggiudicatarie dei lavori e i soggetti ammessi a finanziamenti debbono sottoscrivere apposita dichiarazione con la quale si impegnano - pena la decadenza dal contratto e dai benefici – a segnalare immediatamente alle Forze di Polizia, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con riserva dell'Amministrazione a recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'A.G..

ART. 9

Il Comune si impegna a richiedere per ogni singolo atto concessorio da rilasciare da parte degli uffici edilizia privata e condono, autocertificazione antimafia. Per tutti gli interventi che superano i 5000 mc (un condominio di media grandezza, ovvero un piano di lottizzazione o intervento costruttivo), si riserva di richiedere alla Prefettura apposita informativa antimafia ai dell'art.10 DPR 252/98 e er tutti gli interventi attinenti attività produttive ed insediamenti in aree industriali ed artigianali. Con l'atto di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni comunque finalizzate all'esercizio di attività imprenditoriali sarà richiesto alla ditta di provvedere a comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;

ART. 10

Il Comune detterà apposite direttive ai propri uffici affinché:

- venga assicurata la scrupolosa osservanza delle previsioni del presente protocollo;
- vengano disposte rigorose verifiche della veridicità delle autocertificazioni prodotte dalle ditte per la partecipazione alle gare ovvero acquisire autorizzazioni, concessioni, finanziamenti, contributi;
- venga effettuata la vigilanza presso le attività cantieristiche autorizzate nel territorio comunale, allo scopo di assicurare per quanto di competenza la rigorosa osservanza delle autorizzazioni rese ed il rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto o la revoca del beneficio;
- sia garantita la rigorosa osservanza della legislazione antimafia ai fini del rilascio di licenze, concessioni, secondo le modalità previste per i diversi tipi di intervento autorizzatorio o concessorio.

ART. 11

La Prefettura si impegna a promuovere opportune sinergie istituzionali affinché gli uffici ispettivi del Lavoro, delle AUSL, dell'INPS e dell' INAIL possano svolgere con tempestività ed efficienza, presso le attività cantieristiche oggetto di interesse del presente protocollo, i controlli di rispettiva competenza, volti a garantire il rispetto delle disposizioni normative a tutela del lavoratore e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché eventuali violazioni in materia di appalti e contratti derivati.

Il Prefetto, alla stregua delle acquisizioni informative da parte degli organi di polizia, potrà disporre mirati controlli presso le attività Cantieristiche da parte di gruppi interforze e misti per verificare la eventuale sussistenza di situazioni di condizionamento mafioso e/o di violazione delle norme di legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori.